



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Raccomandazione di comportamento
per il riconoscimento della qualificazione
di impresa artigiana ad una cooperativa
di lavoro e valenza dei limiti dimensionali
dopo l'emanazione della legge 14
febbraio 2003, n. 30 art. 9**

15 OTTOBRE 2009





A cura della Commissione **“DIRITTO SOCIETARIO”**
Gruppo di lavoro: “Cooperative”

Presidente

Paolo Moretti

Componenti

Romano Mosconi (coordinatore)

Marco Bonfiglio

Ennio Galliano Iannelli

Emanuele Mattei

Ugo Zanetti

Osservatori

Luigi Aprile

Ricercatori I.R.D.C.E.C.

Cristina Bauco

Chiara Micarelli

Esperti

Niccolò Abriani

Giovanni Figà Talamanca

Segreteria tecnica

Susanna Ciriello

Mandato 2008-2012

Area di delega

Consigliere Delegato

Consiglieri Co-Delegati

Diritto societario

Paolo Moretti

Andrea Bonechi ed Enricomaria Guerra



Indice

PREMESSA: la possibilità per la società cooperativa di qualificarsi quale impresa artigiana.....	4
CAPITOLO 1 La cooperativa artigiana e le sue possibili configurazioni ai fini della iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.....	5
CAPITOLO 2 La figura del socio lavoratore in cooperativa. La prevalenza del rapporto sociale su quello di lavoro prima della emanazione della legge 142/2001.....	7
CAPITOLO 3 La figura del socio lavoratore nella legge 3 aprile 2001, n. 142.....	9
CAPITOLO 4 La rilevanza dei soci artigiani nell'impresa artigiana a responsabilità limitata pluripersonale. La rilevanza dei soci artigiani nell'impresa artigiana cooperativa.....	11
CAPITOLO 5 La nuova definizione del rapporto associativo nelle cooperative dettato Lg. 3 aprile 2001, n. 142, come modificata dalla Lg. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9. Le implicazioni in materia fiscale e previdenziale.....	13
CAPITOLO 6 La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 6 del D.Leg. 2 agosto 2002, n. 220.....	18
CAPITOLO 7 Conclusione e raccomandazione di comportamento.....	19



PREMESSA

La possibilità per la società cooperativa di qualificarsi quale impresa artigiana.

Una problematica che ancora si presenta in diverse parti d'Italia ai colleghi che assistono società cooperative, è quella del diniego della iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nonostante sia stato definito in termini irreversibili che anche le società cooperative possono assumere la natura di impresa artigiana alla stregua di altre società, in particolare di quelle a responsabilità limitata pluripersonale.

Per verificare tale ammissibilità per la società cooperativa, di potersi qualificare come impresa artigiana, è sufficiente fare riferimento alle norme sull'artigianato e riscontrare all'interno di queste le caratteristiche peculiari della società cooperativa.

La norma di riferimento è la legge quadro sull'artigianato (Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133) che all'art. 3 così recita:

“E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

E' (...) artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.

Gli elementi che devono ricorrere perché una cooperativa si possa qualificare come impresa artigiana sono quindi:

1. lo svolgimento in termini di prevalenza di un'attività di produzione di beni (...) o prestazione di servizi (...);



2. lo svolgimento in termini di prevalenza di lavoro personale, anche manuale, da parte dei soci;
3. il rispetto dei limiti dimensionali, nei quali peraltro rientrano sempre le cooperative di cui all'art. 2522, 2° comma;
4. la prevalenza dell'attività lavorativa rispetto all'apporto di capitale.

Si ottiene così un quadro complessivo che trova la sua esplicita giustificazione all'interno di quel complesso di interventi che si è sviluppato in applicazione dei programmi di azione comunitaria a favore delle piccole e medie imprese (si veda, in particolare, la direttiva comunitaria 89/667/CEE) e che è volto ad incoraggiare la creazione e lo sviluppo della piccola e media imprenditorialità, attraverso, soprattutto, la limitazione del capitale investito.

Su tali posizioni si è attestato anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la propria Circolare Prot. n. 7/6184/L. 443/85, del 18 dicembre 2000 cui ha fatto seguito la Circolare n. 150 del 26 luglio 2001 dell'INPS, Direzione Centrale delle Entrate Contributive intitolata *"Disposizioni in materia di classificazione delle imprese nel settore artigianato"* che inizia illustrando proprio le caratteristiche delle cooperative che hanno titolo ad essere iscritte all'Albo delle imprese artigiane.

CAPITOLO 1

La cooperativa artigiana e le sue possibili configurazioni ai fini della iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane.

Tenuto conto di quanto verificato nella premessa, riguardo la incontestabile possibilità di iscrizione delle cooperative all'Albo delle Imprese Artigiane, è possibile indicare che gli artigiani possono riunirsi in cooperativa, sia restando singolarmente imprenditori artigiani, sia perdendo tale loro individualità e ponendosi, in questo secondo caso, come soci lavoratori, nel presupposto che nei loro confronti si può instaurare un rapporto di lavoro in qualunque forma, sia autonomo che subordinato, come previsto dall'art. 1 comma 3 della L. 142/2001 e come modificato dal comma 1, lett. a) dell'art. 9 della legge 30/2003.



In ogni caso quindi l'impresa artigiana sarà la cooperativa e al suo interno i singoli soci artigiani, potranno svolgere singolarmente e/o collettivamente specifiche attività o potranno acquisire beni strumentali e merci, vendita collettiva, garanzie all'accesso al credito, ecc.

Nonostante la conferma definitiva sia stata acquisita solo con le norme ricordate nella premessa, tale determinazione non si presenta però come una novità assoluta, avendo già precisato il Comitato Centrale per le cooperative nella lontana riunione del 6 ottobre 1955, che : "hanno tutti i caratteri dell'impresa cooperativa di servizi le società fra artigiani che si uniscono per procurarsi in comune commesse di lavoro e distribuirne l'esecuzione fra gli associati, nonché per procedere all'acquisto delle materie prime necessarie. Non osta a ritenere sussistente il carattere mutualistico la circostanza che i lavori ottenuti siano eseguiti individualmente dai singoli artigiani, conservando ognuno la gestione autonoma della propria bottega, o laboratorio, e l'uso dei propri attrezzi di lavoro".

Oltre alla cooperativa fra più imprese artigiane, sia singole che pluripersonali appena descritta, è anche prevista la possibilità di una cooperativa artigiana di lavoro, nella quale i singoli artigiani provvedono a conferire la loro attività nell'unica impresa mutualistica che, vedendo perdere in capo ai singoli soci la autonomia imprenditoriale, opera con una unica struttura e con una unica organizzazione, all'interno della quale i soci vengono considerati in relazione al tipo di rapporto che è stato individuato nello Statuto (soci cooperatori, soci sovventori, soci interessati alla formazione (categoria speciale) soci interessati all'inserimento nell'impresa) e nel Regolamento interno (dipendenti, collaboratori, artigiani, autonomi, ecc.), ricordando comunque che a ciascuna categoria di soci, con eccezione dei sovventori, è applicabile qualunque tipo di rapporto lavorativo. In tutti i casi comunque, per usare la definizione data dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, la cooperativa sviluppa la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale ed è organizzata ed opera con il lavoro professionale dei soci, assumendo su di sé tutti gli oneri della gestione.

In forza di ciò è possibile affermare che alla stregua di qualunque altra impresa artigiana, la cooperativa, che operi nel rispetto delle condizioni già richiamate, dovrà essere iscritta nell'albo delle imprese artigiane istituito presso ogni Camera di Commercio, avendo tale iscrizione natura costitutiva.



CAPITOLO 2

La figura del socio lavoratore in cooperativa. La prevalenza del rapporto sociale su quello di lavoro prima della emanazione della legge 142/2001.

Prima della emanazione della legge 142/2001 e della sua successiva modificazione apportata dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'ordinamento giuridico non ha mai definito completamente, da un punto di vista contrattuale, la figura del socio lavoratore, risultando infatti determinati solamente alcuni aspetti di natura previdenziale e fiscale.

Per tale motivo, anche se la prevalenza del rapporto associativo su quello lavorativo si è andata ormai affermando (al riguardo la nuova legislazione si presenta come una conferma definitiva ed inequivocabile), con la conseguenza che il socio appare vincolato alla cooperativa di appartenenza da un rapporto sociale che non è riconducibile necessariamente allo schema del lavoro subordinato, le varie possibilità di assimilazione previste dalla legge in campo fiscale, previdenziale, della sicurezza, ecc. avevano indotto alcuni commentatori a considerare erroneamente il socio lavoratore come una sorta di particolare lavoratore subordinato, assimilandolo altrettanto erroneamente, in tutto e per tutto al dipendente delle imprese non cooperative.

In tale contesto, solo l'intervento della giurisprudenza era riuscito a sciogliere una serie di interrogativi connessi alla problematica in questione, cosicché l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha ormai definito il rapporto principale intercorrente tra socio lavoratore e cooperativa quale rapporto di natura societaria, negando se non in casi del tutto eccezionali, una possibile automatica assimilazione con lavoro subordinato.

Tale definizione si è sempre poggiata sull'asserto che nelle cooperative di produzione e lavoro il socio ha sempre dovuto provvedere allo svolgimento dell'attività lavorativa in sede di adempimento dell'obbligo sociale definito statutariamente nell'atto costitutivo.

E' quindi tramite la prestazione di lavoro effettuata dai soci che la cooperativa raggiungeva e continua a raggiungere lo scopo sociale che si era prefissato.

La prestazione di lavoro è quindi l'adempimento del contratto sociale, con la conseguenza che nel quadro legislativo previgente non poteva nemmeno essere considerata quale presupposto di una



subordinazione del socio, né poteva essere individuata come prestazione accessoria, ai sensi degli artt. 2345 e 2478 c.c.. Si era determinato così uno schema giuridico che la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza 28 luglio 1951, n. 2188: *"Sebbene sussista un rapporto di attività lavorativa tra cooperativa e socio, con corresponsione di una mercede a favore di quest'ultimo, non è possibile individuare un contratto di lavoro subordinato perché il socio che presta la sua attività lavorativa a favore della cooperativa, pur soddisfacendo in questo modo anche un proprio interesse, mira principalmente colla sua collaborazione a far raggiungere all'ente lo scopo sociale per il quale è sorto e che, rappresenta lo scopo comune di tutti i soci.*

Esso è anche lo scopo, si potrebbe dire la causa, di quel complesso rapporto giuridico che così viene a costituito tra l'ente ed i suoi componenti."

L'attività lavorativa del socio quindi, si è presentata come il mezzo con cui si veniva a realizzare l'intesa fra il socio medesimo e la società cooperativa.

Si era individuata così la figura di socio lavoratore come diversa da quella del lavoratore subordinato, con la conseguenza che non si potevano applicare all'attività svolta dal socio dipendente nessuna delle previsioni normative che regolano l'attività di lavoro subordinato, se non quelle espressamente richiamate da specifiche norme di legge riferite ai soci di cooperativa.

Non si sono applicate le norme sul collocamento, bensì l'avviamento al lavoro del socio si è sempre determinato con l'ammissione nella società cooperativa e non si sono applicate le norme sul diritto di sciopero, non potendo i soci rifiutare la prestazione lavorativa per l'accoglimento di rivendicazioni che in ultima analisi sarebbero state proposte contro loro stessi.

E' apparso poi discutibile il diritto ad una retribuzione costante e riferita a livelli dettati dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori subordinati. Ai soci delle società cooperative spetta, infatti, quanto residua dai ricavi della attività, una volta dedotti tutti i costi. Tale residuo attivo si concretizza perfettamente solo a fine esercizio tramite il ristorno, cosicché tutte le somme percepite dai soci nel corso dell'esercizio si sono presentate sempre quali acconti provvisori in attesa che il saldo finale ne potesse dare certezza.

Altresì nei confronti del socio dipendente non è risultata prevedibile l'applicazione della disciplina del licenziamento, bensì l'interruzione del rapporto è sempre stata ricondotta a provvedimenti di esclusione, secondo la previsione del previgente art. 2527 c.c., anche se deve essere ritenuto



presumibile che d'ora in poi all'interno dei motivi di esclusione potranno essere ricomprese tutte le motivazioni che nel lavoro subordinato si presentano quali presupposti del licenziamento.

Come risaputo l'esclusione pone in essere lo scioglimento del rapporto sociale relativamente al singolo socio, a prescindere dalla volontà di quest'ultimo ed è sempre conseguente ad una espressione formale della volontà della Cooperativa. In base alla previsione dell'attuale articolo 2533 c.c., la procedura di esclusione si articola nei termini seguenti:

- 1) L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'Assemblea ; l'Assemblea ordinaria dei Soci, fatta salva l'ipotesi che l'atto costitutivo attribuisca tale facoltà al Consiglio di Amministrazione;
- 2) l'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata al socio che entro 60 30 giorni dalla comunicazione può proporre opposizione dinanzi al Collegio dei probiviri, se previsto o davanti al Tribunale. Tenuto conto della natura endosocietaria del collegio dei probiviri, il suo compito è quello di riesaminare il provvedimento dell'assemblea o degli amministratori. La pronuncia dei probiviri è eventuale ed il loro provvedimento diventerà definitivo solamente se il socio non provvede al ricorso dinanzi al giudice ordinario entro trenta giorni dalla formale comunicazione. Il giorno da cui decorre il termine per proporre l'opposizione al Tribunale ex art. 2527 c.c. corrisponde alla data di deposito del verbale del Collegio dei probiviri presso la cooperativa;
- 3) qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione deve essere trascritta nel Libro dei soci a cura degli amministratori e da tale data l'esclusione produrrà gli effetti conseguenti.

CAPITOLO 3

La figura del socio lavoratore nella legge 3 aprile 2001, n. 142.

Come si è già accennato, una diversa previsione di regolamentazione del rapporto di lavoro poteva essere rinviata solamente a specifiche norme di legge in materia che, facendo salvo il principio di subordinazione del rapporto di lavoro a quello sociale, mantenesse immutata la valenza dello



scopo mutualistico di procurare ai soci occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle reperibili sul mercato.

Il principio di fondo che ispira ora la nuova normativa (L. 142/2001 – L. 30/2003), appare incentrato proprio sulla duplicità e consequenzialità dei rapporti contrattuali che si vengono ad instaurare in capo al socio della cooperativa di lavoro che, in dipendenza a quello associativo, potrà ora realizzare uno specifico rapporto di lavoro (lavoro subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o altro).

In altri termini, il lavoro in cooperativa si concretizza in un rapporto distinto ed ulteriore rispetto a quello derivante dal contratto sociale: conseguentemente il rapporto che si viene a creare tra socio – lavoratore e cooperativa è regolato sia dal contratto sociale che dalla normativa di settore od anche dalla contrattazione collettiva prevista per l'esercizio dei diritti, individuali o collettivi, dei lavoratori.

Dal sorgere di questi ulteriori rapporti di lavoro tra il socio e la cooperativa ne derivano tutti i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, come recita l'art. 1, comma terzo, della citata l. n. 141/2001, fermo rimanendo in tutto e per tutto il rapporto associativo che rimane ancorato a quanto sottoscritto nel contratto sociale.

In considerazione della complessa realtà che investe la cooperazione di lavoro e al fine di consentire il perseguimento delle finalità mutualistiche nella nuova legge viene lasciata ampia autonomia negoziale tra la cooperativa e i propri soci riguardo alla scelta tra le varie tipologie contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro, anche se, come si vedrà meglio nel successivo cap. 5, sarà soggetta a momenti di verifica, controllo e certificazione. Tale apparente duplicità di rapporto contrattuale, societario e di lavoro, non influisce però sulla prima tipologia, infatti al socio lavoratore continua ad essere riconosciuto un ruolo attivo nella gestione della società, ammettendo la sua partecipazione alla formazione degli organi sociali e alle decisioni concernenti le scelte strategiche aziendali e la realizzazione dei processi produttivi, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato.

Precisato tutto ciò, è opportuno confermare che la costituzione di una cooperativa di lavoro presuppone sempre la creazione di un'impresa che dovrebbe conseguire un risultato economicamente positivo. Presupposto indispensabile per il conseguimento di tale obiettivo



risulta essere l'effettuazione di un'analisi del contesto in cui si ipotizza di andare ad operare e di una programmazione che simuli tutte le future fasi dell'attività da intraprendere.

Una mancata azione in tale direzione potrebbe determinare decisioni errate con conseguenze sicuramente negative per la riuscita del progetto di cooperativa.

La prima fase di tale attività consiste nell'analisi dell'ambiente esterno in generale e del mercato più in particolare in cui andrà ad operare la cooperativa da costituire.

La valutazione del settore produttivo e della concorrenza esistente, unitamente al grado di sviluppo tecnologico permetteranno di valutare il grado di possibile inserimento nel mercato, individuando, se possibile, una eventuale nicchia riservata da andare ad occupare.

Su questa base potranno essere definiti quegli obiettivi a breve e medio termine che appaiono corretti, secondo un prudente apprezzamento delle proprie capacità operative.

Dovrà essere ipotizzata a questo punto un'articolazione interna della cooperativa di lavoro, individuando le funzioni ed attribuendo tali funzioni ai singoli soci.

CAPITOLO 4

La rilevanza dei soci artigiani nell'impresa artigiana a responsabilità limitata pluripersonale. La rilevanza dei soci artigiani nell'impresa artigiana cooperativa.

Dalla specifica qualificazione di cooperativa di lavoro artigiana (nella quale i soci lavoratori mantengono la qualificazione di soci artigiani) derivano particolari conseguenze sul piano previdenziale ed assistenziale per i medesimi soci. Come risaputo, sul piano dell'inquadramento fiscale e previdenziale, due sono i provvedimenti che hanno sciolto ogni dubbio riguardo la possibile assunzione della forma cooperativa da parte della impresa artigiana e alla corrispondente applicazione dei corrispondenti regimi previdenziali e fiscali :

1. La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 401 R.G. 277/94 – Cron. 17387, depositata in Cancelleria il 5 giugno 2000 e
2. La legge 3 aprile 2001, n. 142.

Si è definita così la determinazione che Sulla base di quanto appena richiamato, è facile sottolineare come la qualifica di imprenditore artigiano in capo al soggetto giuridico imprenditore ,



in ambito previdenziale la qualifica di imprenditore artigiano sia sempre prevalente rispetto al tipo di sistema societario in cui ci si viene a trovare, come già evidenziato¹.

E' opportuno, al riguardo, ricordare la Deliberazione n. 88 del 7 luglio 2005, assunta dalla Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana nella quale si evidenzia chiaramente la differenza di inquadramento che deriva dalla diversa applicazione dell'art. 1, co. 3 della l. 142/2001. Si sottolinea, infatti, che dal diverso inquadramento "discendono tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla norma".

Diverso sarà l'inquadramento, diverse saranno le norme applicabili in relazione alla diversa tipologia di socio e di rapporto lavorativo scelto.

Quante possano essere le tipologie di soci artigiani prevedibili in tale configurazione all'interno di una cooperativa, non è in alcun modo individuato, né per tali soggetti è individuata alcuna limitazione e tale condizione bene si applica ad una società cooperativa dove i soci possono essere qualificati come coimprenditori e come condivisori della gestione.

In particolar modo appare chiaro come la legge quadro per l'artigianato individui almeno tre categorie di soggetti. Nella impresa artigiana vengono infatti ricompresi i soci (art. 3), i dipendenti (art. 4) e gli apprendisti (art. 4). Considerato però che l'impresa artigiana si qualifica per l'opera "personale, anche manuale" dell'imprenditore o dei soci, la presenza dei dipendenti e degli apprendisti viene fortemente limitata in modo che l'opera dei primi mantenga una sua specifica evidenza e significato. A tale determinazione è apparso naturale legare la evoluzione legislativa in materia di cooperative di lavoro, nelle quali la contrapposizione fra le diverse categorie di soci e ulteriormente fra soci e dipendenti, ha assunto da ultimo un ulteriore e particolare significato proprio in riferimento all'istituto della mutualità prevalente. Tale condizione, sancita da ultimo dalla riforma del codice civile, che ha introdotto anche le categorie speciali di soci (in inserimento e in formazione), esplicita in termini chiari che una cooperativa è tanto più mutualistica quanto più utilizza l'opera dei propri soci e quanto meno quella dei dipendenti e come tale deve essere favorita.

¹ Cfr. anche Cassazione, sez. lav., sent. 8 febbraio 1995 n. 1418.



CAPITOLO 5

La nuova definizione del rapporto associativo nelle cooperative dettato Lg. 3 aprile 2001, n. 142, come modificata dalla L. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9. Le implicazioni in materia fiscale e previdenziale.

Come ben evidenziato anche nella Deliberazione della Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana, anticipata al paragrafo precedente, in una cooperativa artigiana la definizione dei rapporti e quindi la individuazione dei conseguenti effetti giuridici, dipende dalla scelta dei soci che determina prima la categoria di appartenenza e poi, qualunque sia tale categoria, la tipologia di rapporto mutualistico e lavorativo adottato, permanendo comunque in termini indifferenti, come si vedrà in seguito, la previsione contributiva del regime artigiano. Ed, infatti, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. n. 142/2001 *"le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci"*.

Conseguentemente un socio lavoratore potrà essere in categoria ordinaria (cooperatore) o in categoria speciale (in formazione o in inserimento) e indifferentemente potrà essere inquadrato, sulla base del regolamento interno come prevede l'art. 6 che deve illustrare i rapporti che possono essere attuati in forma alternativa dal socio lavoratore, vale a dire come dipendente, autonomo, parasubordinato, artigiano, ecc. anche se, come già ricordato al par. 2, un socio lavoratore di cooperativa non viene mai assunto, bensì il suo avvio al lavoro è conseguente alla ammissione a socio, e non viene poi mai licenziato, bensì l'interruzione della sua attività lavorativa è sempre conseguente alla sua esclusione dalla cooperativa. L'incrocio delle varie qualificazioni, previste dallo Statuto, troverà così la sua determinazione conclusiva non nei contratti, bensì nel Regolamento interno espressamente disciplinato dall'articolo 6 della L. 3/4/2001 n° 142 che, come tale, si qualifica quale atto preliminare e presupposto naturale per la definizione degli elementi del rapporto mutualistico e lavorativo di tutti i soci ivi compresa la volontà di tutti i soci lavoratori di voler inequivocabilmente fare parte di una cooperativa artigiana. In tale nuovo quadro legislativo statutario e regolamentare quindi la società cooperativa artigiana si viene a presentare totalmente diversa da qualunque altra realtà, sia unipersonale che pluripersonale, con



la conseguenza che non può essere posta alcuna relazione fra la qualificazione di soci rilevante in una cooperativa e la qualificazione di soci rilevante in qualunque altro tipo di società.

Tenuto conto delle novità apportate dalla legge 30/2003 alla legge 142/2001 e considerato che in forza di tale particolare quadro normativo, quanto previsto per le cooperative non trova, come già indicato alcuna similitudine in alcuna altra forma di società artigiana pluripersonale, è possibile ricordare nuovamente che, affinché la società cooperativa possa godere della qualifica di “impresa artigiana”, è necessario che la maggioranza dei soci svolga in maniera prevalentemente personale, all’interno del processo produttivo, il proprio lavoro, anche manuale.

Tenuto conto che tale impegno è la normale condizione delle società cooperative di lavoro, in quanto rappresenta l’adempimento del contratto sociale, si pone innanzi tutto il problema di classificare correttamente il rapporto contrattuale che lega i soci artigiani alle loro cooperative.

Come indicato dal Ministero delle Finanze (Risoluzione n. 81 dell'11.03.2002 che sebbene riferita alle srl artigiane presenta per alcuni profili identica *ratio* anche per le cooperative), nella fattispecie in esame si individua una particolare situazione conseguente al fatto che la prestazione dei soci non può essere qualificata come prestazione derivante da contratto di lavoro subordinato o di altro tipo, bensì piuttosto come obbligazione sociale prevista dallo statuto, per la quale il compenso viene pattuito nel rispetto del criterio civilistico di relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Secondo tale indirizzo, per poter qualificare la società come impresa artigiana, i compensi previsti a favore dei soci dovrebbero essere riconducibili esclusivamente all'assunzione dell'impegno di effettuare le prestazioni lavorative previste dalla l. n. 443/1985(legge quadro per l'artigianato). Come verificato, mentre tale condizione si riscontra pedissequamente in tutti gli altri tipi di società, nella società cooperativa rappresenta solo uno degli elementi qualificanti il compenso che, come già detto, rappresenta anche e soprattutto il corrispettivo della partecipazione mutualistica. Sempre secondo il Ministero delle finanze, le indicate prestazioni lavorative presenterebbero, infatti, tutti i requisiti che contraddistinguono un rapporto di partecipazione autonoma, in quanto appaiono evidenziate:

- la mancanza di vincolo di subordinazione;
- la prevalenza della prestazione personale del socio;
- la retribuzione periodica prestabilita;
- la continuità nel tempo della prestazione partecipativa e



- la coordinazione, realizzata attraverso l'inserimento funzionale del socio prestatore, nell'organizzazione economica ed organizzativa della società.

Come facilmente comprensibile lo schema appena individuato per le cooperative non appare applicabile allo stesso modo delle altre imprese in quanto, in base al dettato della legge 3 aprile 2001, n. 142, come modificata dall'art. 9, l. n. 30/2003, la prestazione lavorativa è divenuta una parte di quella mutualistica, con la conseguenza che viene rimessa all'incontro delle volontà del singolo socio e della cooperativa la determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del socio stesso. Come sopra chiarito, tale volontà contrattuale del socio e della cooperativa trova poi la propria specifica codificazione nel regolamento interno il quale sancirà la volontà dei soci di fare parte di una cooperativa artigiana e definirà altresì la tipologia di rapporti lavorativi (siano essi di tipo subordinato, che autonomo od altro) che si intende attuare tra la stessa cooperativa ed il socio.

Considerato che la cooperativa artigiana può essere qualificata all'interno della categoria delle cooperative di produzione e lavoro e considerato che in tali cooperative, in conformità alla manifestazione di volontà delle parti può essere applicata qualunque tipologia di contratto di lavoro, occorre rilevare in via preliminare che la cooperativa artigiana può realizzare la propria attività secondo ipotesi molto diverse fra loro.

1. Nella prima i soci si qualificano come compartecipanti e mantengono la loro qualifica individuale di artigiani imprenditori individuali.

In tal caso si definiscono una serie di contratti di lavoro autonomo fra cooperativa e singolo socio artigiano che permettono di classificare la cooperativa quale società di servizi con scopo contemporaneamente mutualistico e consortile.

2. Nella seconda i soci si qualificano come soci dipendenti, perdono la loro qualifica individuale di artigiani e definiscono con la cooperativa rapporti di lavoro assimilabili al lavoro subordinato dipendente.

3. Nella terza i soci si qualificano genericamente come soci lavoratori, perdono la qualifica individuale di imprenditori artigiani individuali e trasferiscono tale qualificazione in capo alla cooperativa, manifestando comunque la volontà di permanere all'interno dello schema di lavoro artigiano e mettendo a disposizione della cooperativa i propri mezzi della produzione, senza però stipulare alcun contratto di lavoro subordinato o di collaborazione.



Ai soci artigiani di tali cooperative si applica, infatti, la disciplina contributiva dei lavoratori artigiani, con la conseguenza che i singoli soci risulteranno iscritti alla particolare previdenza che riguarda tali lavoratori, alla stregua dei soci delle altre imprese artigiane costituite, ad es. sotto forma di S.r.l. pluripersonale.

Tale posizione appare chiaramente definita dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 443/85, che così recita: *"Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni."*

4. Nella quarta ipotesi i soci si qualificano come soci in categoria speciale (soci in formazione e soci in inserimento). Anche in tale caratterizzazione temporanea i soci perdono la qualifica individuale di imprenditori artigiani individuali e trasferiscono tale qualificazione in capo alla cooperativa, manifestando comunque la volontà di valutare per un periodo di tempo non superiore a cinque anni di permanere all'interno dello schema di lavoro artigiano e mettendo a disposizione della cooperativa i propri mezzi della produzione, senza però stipulare alcun contratto di lavoro subordinato o di collaborazione.

E' facile così rilevare, in conclusione dell'analisi che precede, come il voler permanere nello schema del lavoro artigiano impone di inquadrare tale rapporto all'interno di uno schema contrattuale proprio (di lavoro del socio artigiano), eventualmente atipico, ma comunque diverso sia da quello di lavoro dipendente che da quello autonomo, escludendo quindi come già detto, dal novero dei contratti possibili anche ipotesi di collaborazione. E' proprio in tale quadro che deve essere vista la possibilità ammessa dalle Camere di Commercio, di iscrizione di soci lavoratori nei ruoli previdenziali degli artigiani.

Solo dopo aver definito preliminarmente lo schema contrattuale, potrà quindi essere riconsiderata diversamente la determinazione fissata dalla disposizione dell'art. 4 della legge quadro, dove al n. 4 del 2° comma, ad eccezione di uno, che si ipotizza essere il responsabile dell'impresa, gli altri soci, qualificabili alla stregua di dipendenti o coadiutori dell'unico escluso, concorrono alla formazione dei limiti numerici.

Tale considerazione discende dal fatto che nello schema legislativo del 1983, non erano conosciute le diverse e particolari fattispecie di soci lavoratori rese ammissibili dalla L. 142/2001 e ancor più dalla successiva modifica apportata dalla L. 30/2003. In quel quadro normativo, infatti, in tutte le



forme giuridiche pluripersonali era ipotizzabile uno schema organizzativo che vedeva convenzionalmente un socio nelle vesti di datore di lavoro quale rappresentante dell'impresa e gli altri soci inquadrati alla stregua di dipendenti. Proprio in relazione a ciò e a confutazione della possibile assimilazione appena citata la Commissione Regionale per l'Artigianato della Puglia nel ribadire che *"i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa, non erano e non sono, dopo la legge 142/2001, da intendere assolutamente soci con la qualificazione di lavoratori subordinati, bensì soci artigiani coimprenditori nelle società cooperative"*, dove la legge prevede anche altre forme, quali ad esempio proprio quella del lavoro artigiano, nelle quali si attua una vera e propria modalità di condivisione del lavoro e dei risultati, in base all'accordo definito nel Regolamento Interno.

Quanto appena determinato relativamente alla tipologia del rapporto di lavoro nelle cooperative artigiane condiziona totalmente i comportamenti e gli obblighi sul piano contributivo previdenziale e in quello fiscale.

Mentre Per quanto attiene al secondo, occorre in primo luogo riferirsi all'articolo 50, comma 1, lett. a) e comma 2 del d.p.r. n. 917/1986² qualora i compensi erogati, qualunque sia la tipologia di rapporto contrattuale instaurata tra cooperativa e socio, siano contenuti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%; eventualmente, in subordine, alla già si è presa visione della risoluzione n. 81 del 11/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate, ed all'articolo 50, comma 1, lett. c), d.p.r. 917/86 per la parte eccedente i predetti limiti .

Per quanto attiene, invece, alle problematiche previdenziali, è possibile richiamare il disposto della sentenza n. 13278 del 6 giugno 2007 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che oltre ad indicare soluzioni definitive, sviluppa una opportuna analisi delle relazioni che devono intercorrere fra una cooperativa di artigiani e gli enti di previdenza e assistenza. La sentenza citata, infatti, così recita:

"2. il regime e la misura della contribuzione previdenziale segue le norme vigenti per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dalle società cooperative (L. 3 aprile 2001, n. 142, artt. 1, comma 3; art. 4, comma 1; art. 6 comma 1; S.U. 13697/2004 cit. Cass. 7380/2001 cit.);

3. l'onere della prova della tipologia lavorativa cui applicare la normativa contributiva incombe sull'Inps (Cass. 19 settembre 2005 n. 18481), sulla base dell'art. 2697 cod. civ. e della coerente e

² Vd., inoltre, la risoluzione ministeriale n. 9/2282 del 18/12/1979 e n. 11/50137 del 20/12/1975.



tradizionale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in materia previdenziale gli oneri probatori si ripartono in base alla domanda:

il lavoratore che chieda la prestazione, avrà l'onere di provarne i presupposti, e quindi la natura del rapporto di lavoro e previdenziale che la sostiene (ex plurimis Cass. 5 aprile 2000 n. 4332; Cass. 9 maggio 2003 n. 7139); l'Istituto previdenziale che chieda i contributi, dovrà analogamente provare gli elementi di fatto che sostengono la pretesa (ex plurimis: Cass. 14 marzo 1975 n. 996, sull'onere dell'ente previdenziale di provare la natura subordinata del rapporto, sulla quale basa la pretesa contributiva; Cass. 22 aprile 1992 n. 4824, sull'onere del medesimo ente di provare l'orario di lavoro; Cass. 23 luglio 2004 n. 13869 sull'onere dell'ente previdenziale di provare l'attività prevalente ai fini dell'inquadramento dell'impresa). L'istituto previdenziale deve provare i fatti costitutivi, e cioè i presupposti normali della pretesa, mentre al datore di lavoro incombe provare le circostanze eccezzuative; così, ad es. incombe all'Inps di provare che il datore di lavoro ha erogato al lavoratore determinate somme in relazione al rapporto di lavoro, le quali si presumono retributive ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 1, mentre compete al datore di lavoro di provare che parte di queste somme sono escluse dalla base imponibile, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione (Cass. 8 febbraio 1999 n. 1077; ora commi corrispondenti a seguito delle modifiche di cui al D.Lgs. 2 settembre 1997; n. 314);

analogamente incombe al datore di lavoro di provare i presupposti per la riduzione dei contributi a seguito di fiscalizzazione degli oneri sociali (Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387). Nel regime della L. 3 aprile 2001, n. 142 e Cass. Sez. Un. n. 13967/2004, poiché la contribuzione è rapportata direttamente alla disciplina sostanziale della prestazione, è questo il fatto costitutivo che l'ente previdenziale deve provare, come in ogni altra ipotesi in cui si discuta della natura autonoma o subordinata del rapporto; e poiché tale tipologia risulta dal regolamento previsto dalla L. n. 142 del 2001, articolo 6, comma 1, è sufficiente che l'ente previdenziale invochi il regolamento".

CAPITOLO 6

La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Nella ricerca di procedure idonee a comprovare la qualificazione di impresa artigiana di una cooperativa e il suo diritto all'iscrizione all'Albo corrispondente, ben può essere richiamata la



disposizione contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. n. 220/2002 che chiaramente prevede per le cooperative la possibilità di rendere una dichiarazione certificata da soggetti esperti (presidente del collegio dei sindaci o revisore contabile esterno) riguardo le proprie caratteristiche di società cooperativa mutualistica.

Tale dichiarazione, che opera addirittura in sostituzione della Revisione cooperativa, può essere presentata a norma di legge ogni qual volta si ricerca l'ottenimento di agevolazioni e/o di attribuzioni e/o iscrizioni, ecc..

In tale rappresentazione di fatti, ben può quindi la cooperativa dare dimostrazione della propria natura di società artigiana, dimostrandosi essenziale, come indicata dalla norma, l'asseverazione rilasciata al riguardo dal presidente del Collegio dei Sindaci o, in mancanza dell'organismo collegiale, dal Revisore esterno, nominato per l'adempimento richiesto. La rilevanza di tale asseverazione appare di importanza primaria in quanto fa fede fino a querela di falso e diviene un atto riguardo al quale la Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio non può sottrarsi nel prenderla in considerazione.

Lo strumento di certificazione appena indicato è, infatti, un atto di vigilanza normato dalla legge che si qualifica come tale in via sussidiaria rispetto alla revisione biennale o annuale e di questa è un atto prodromico in quanto ne suscita obbligatoriamente la predisposizione. Come tale è quindi anche un atto che si pone a garanzia di una corretta determinazione della stessa Commissione Provinciale per l'Artigianato chiamata a decidere l'iscrizione o meno della cooperativa istante nel corrispondente Albo e quindi accedere in conseguenza al corrispondente sistema di contributi previdenziali.

Ai fini di cui ci si occupa la dichiarazione sostitutiva, così come codificata dal modello ministeriale vigente, deve essere tuttavia integrata da alcune specifiche attestazioni³ da eseguirsi da parte del revisore in merito alla incontrovertibile natura artigiana dell'impresa verificata sulla base delle norme di statuto, di regolamento, libro soci e quant'altro inerente. Tali dichiarazioni integrative costituiscono l'oggetto della raccomandazione indicata al paragrafo successivo.

³ Cfr. capitolo successivo.



CAPITOLO 7

Conclusione e raccomandazione di comportamento.

Tenuto conto di quanto precede è possibile sviluppare una conclusione degli approfondimenti effettuati, per poi giungere alla raccomandazione di comportamento. Appare, infatti, chiaramente che quanto previsto per le cooperative non trova alcuna similitudine in alcuna altra forma di società artigiana pluripersonale. In forza di ciò, definito preliminarmente lo schema che individua il rapporto di lavoro, si potrà procedere alla iscrizione della cooperativa all'Albo delle imprese artigiane e potrà essere considerata la determinazione fissata dalla disposizione dell'art. 4 della legge quadro, che dà indicazione dei parametri che concorrono alla formazione dei limiti numerici. Si individua di conseguenza un vero e proprio obbligo delle Commissioni provinciali per l'Artigianato presso le Camere di Commercio ad accogliere le richieste di iscrizione di tutte quelle cooperative di lavoro che, nel rispetto dei limiti numerici fissati per l'artigianato, svolgano un'attività nella quale l'apporto personale è prevalente.

Si pongono, pertanto, a confronto ora due norme dal carattere speciale, (legge quadro sull'artigianato e legislazione speciale sulle cooperative) riguardo le quali non necessita ricercare un elemento di prevalenza dell'una sull'altra o viceversa, bensì occorre ricercare gli elementi di conciliazione che si possono individuare nella definizione degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assicurativi, in termini coerenti con la particolare previsione della legge 142/2001, come modificata dalla legge n. 30/2003. E' proprio in forza di tale legge che *"dal particolare tipo di rapporto instaurato discendono tutte le conseguenze di carattere fiscale, previdenziale ed assicurativo"* individuando così una prescrizione che ben si collega alla particolarità dei soci lavoratori di cooperativa artigiana, qualificabili come tali in termini diversi da qualunque altro lavoratore, a norma di legge, di statuto e di regolamento interno.

In forza di tali presupposti, ogni qualvolta si proporrà l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di una cooperativa di lavoro, sarà opportuno produrre la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 220/2002 che, asseverata da un dottore commercialista quale revisore contabile, ben potrà evidenziare e riassumere tutti gli elementi necessari all'iscrizione delle cooperative di lavoro negli Albi provinciali delle imprese artigiane.



Tale dichiarazione asseverata, oltre a quanto già previsto espressamente nello specifico modello ministeriale, dovrà in particolare contenere le seguenti attestazioni:

- che alla cooperativa è applicabile la legge 3 aprile 2001 n. 142 ;
- che è stato redatto il regolamento interno previsto dall'articolo 6 della L. n. 142 /2001 ;
- che il suddetto regolamento interno è stato approvato da parte dell'Assemblea dei soci in data
- che il rapporto lavorativo instaurato tra la cooperativa ed i soci lavoratori è conforme a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della L. n. 142/2001;
- che il regolamento interno e/o lo statuto sociale evidenziano la volontà dei soci di qualificare la cooperativa come artigiana a norma della L. n. 443/85 ;
- che dall'esame del libro soci e dei libri sul lavoro n°.....soci della cooperativa sono qualificati come soci lavoratori che svolgono in prevalenza il loro lavoro personale , anche manuale , all'interno del processo produttivo ;
- che dall'esame del libri/documenti sul lavoro risultano n.....lavoratori dipendenti non soci impiegati nell'impresa (oppure non risultano dipendenti non soci impiegati nell'impresa) ;
- che dall'esame del libri/documenti sul lavoro risultano n° ...apprendisti non soci impiegati nell'impresa di cui n°passati in qualifica ai sensi della L. 19/01/55 n° 25 (oppure non risultano apprendisti di alcun tipo);
- che dall'esame del libri/documenti sul lavoro risultano n. ... lavoratori a domicilio (oppure non risultano lavoratori a domicilio);
- che in relazione alla tipologia di processo produttivo in concreto adottato la cooperativa svolge la propria attività
- che dall'esame dei libri e delle scritture contabili tenuti ai sensi di legge e della situazione patrimoniale ed economica aggiornata alla data del si rileva che il costo del lavoro complessivo è superiore al costo del capitale d'esercizio investito nell'impresa determinato secondo corretti principi contabili;
- che in virtù di quanto sopra accertato risulta provata ed accertata la natura artigiana della cooperativa a norma dell'articolo 3 comma 2 della L. n. 443/85 e art. 4 commi 1 e 2 della L. 443/85 atteso che la maggioranza dei soci ovvero numero soci su un totale di soci,



svolgono prevalentemente la loro attività personale , anche manuale nel processo produttivo, ed il lavoro ha funzione preminente sul capitale investito.